

## **Convenzione per “Lavanoleggio teleria servizio ambulanze 118”**

### **TRA**

**L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord** (in seguito denominata “Azienda Ospedaliera”), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda medesima

### **E**

**L’ASUR – Area Vasta 1** (in seguito denominata “Area Vasta 1”), con sede legale in Via Oberdan n. 2 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell’Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

L’Azienda Ospedaliera assicura all’Area Vasta 1 il service in materia di “Lavanolo servizio ambulanze 118”.

#### **ART. 2**

Il servizio di cui all’art. 1 è articolato come segue:

- lavaggio e noleggio biancheria piana, materassi e cuscini, ecc. tramite la ditta appaltatrice dell’Azienda Ospedaliera.

Le modalità di richiesta delle prestazioni e di ritiro dei materiali sono concordate tra il Coordinatore del Servizio Infermieristico dell’Area Vasta 1 o suo delegato e il Dirigente UOC Provveditorato/Economato dell’Azienda Ospedaliera o suo delegato.

#### **ART. 3**

Per il servizio di cui all’art. 1 è previsto il rimborso del costo vivo del servizio sostenuto dall’Azienda Ospedaliera per conto dell’Area Vasta 1 maggiorato di IVA, fatto salvo eventuali conguagli a debito o credito se dovessero modificarsi le condizioni e/o le quantità del materiale fornito ed oggetto del presente accordo.

#### **ART. 4**

I rimborsi di cui al precedente art. 3 saranno effettuati da parte dell’Area Vasta 1 a favore dell’Azienda Ospedaliera con cadenza trimestrale posticipata e previa emissione di regolare fattura analitica e documentata, vistata dal Responsabile del competente Servizio dell’Area Vasta medesima.

#### **ART. 5**

La presente convenzione avrà durata dall’1.1.2017 al 31.12.2017 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all’altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

#### **ART. 6**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

**ART. 7**

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

**ART. 8**

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Fano (PU) \_\_\_\_\_

Pesaro (PU) \_\_\_\_\_

**ASUR MARCHE**  
Il Direttore di Area Vasta 1  
(*Dott. Giovanni Fiorenzuolo*)

**Azienda Ospedaliera  
Ospedali Riuniti Marche Nord**  
Il Direttore Generale  
(*Dott.ssa Maria Capalbo*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_